



TRIBUNALE DI PALERMO

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE

Il giorno 8 febbraio 2016, innanzi al Giudice dott.ssa Rachele Monfredi,
chiamata la causa R.G. n. 1946 dell'anno 2014 promossa da

F. [REDACTED] F. [REDACTED]

CONTRO

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.NTE P.T. [REDACTED]

Sono presenti: per parte appellante l'avv. [REDACTED] il quale insiste nell'atto di appello e, in subordine, riduce la domanda nei limiti del danno documentato relativo all'invalidità temporanea accertata dal referto di pronto soccorso e alle spese vive; per l'appellata costituita l'avv. Ferraro il quale conclude come da note depositate nei termini deducendo la tardività della modifica della domanda e rappresentando che la somma già corrisposta nella fase stragiudiziale deve ritenersi soddisfattiva come statuito con la sentenza impugnata.

IL GIUDICE

Visto l'art. 281 *sexies* cpc, decide dando lettura della sentenza che segue



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo
in composizione monocratica
(sezione V civile)

Tribunale di Palermo
sez. V civile



in persona della dott.ssa Rachele Monfredi, all'esito della discussione orale
svoltasi all'udienza dell'8.2.16, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 281 sexies cpc)

nella causa iscritta al N. 1946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2014, vertente

TRA

F [REDACTED] F [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

E

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresen-
tante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Diego Ferraro

APPELLATA

[REDACTED]

APPELLATO CONTUMACE

PQM

RIGETTA l'appello avverso la sentenza n. 2691/13 del giudice di pace di Pa-
lermo che conferma.

COMPENSA le spese

MOTIVI della DECISIONE

La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2691/13 con



la quale il gdp di Palermo rigettò la domanda di risarcimento del danno derivato a [REDACTED] dall'incidente stradale meglio descritto in citazione, ritenendo non provati postumi permanenti e considerando dunque soddisfattiva la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale, pari a complessivi € 1.900,00.

Tanto premesso – rilevato che con ordinanza del 1.7.14, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, venne disposta ctu medico legale – va evidenziato che, con successiva ordinanza del 18.5.15 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta il Tribunale, escludendo i presupposti di cui all'art. 153 cpc, ritenne non assolto l'onere della prova da parte dell'appellante che ripetutamente non si presentò alla visita medica fissata dal ctu (cfr. Cass. sez. L. n. 19577/13).

Alla luce di quanto appena evidenziato l'appello, incentrato sul diniego della ctu e del risarcimento della voce di danno connessa alla dedotta invalidità permanente, non può che essere rigettato.

Né risulta fondata la domanda subordinata proposta all'odierna udienza dal procuratore di parte appellante atteso che la voce di danno relativa all'invalidità temporanea e alle spese mediche risulta risarcita in fase stragiudiziale, come peraltro attestato dalla sentenza impugnata.

Ritiene tuttavia il Tribunale, alla luce di quanto ritenuto con l'originaria ordinanza istruttoria, che sussistono i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese del presente grado di giudizio.

Palermo, li 8.2.16

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

